



Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico ospedaliera

A.C. 1339

Dossier n° 247 - Schede di lettura
18 dicembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1339
Titolo:	Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	LOCATELLI Alessandra
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	5 novembre 2018
assegnazione:	28 marzo 2019
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e XII Affari sociali

Contenuto

La proposta di legge in esame reca disposizioni relative alle **Commissioni mediche** ospedaliere interforze di prima istanza, con particolare riferimento alla loro **composizione** nei procedimenti relativi al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Al riguardo, si ricorda che le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, esprimono i **giudizi sanitari** nell'ambito dei procedimenti relativi all'**accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio** previsti dall'[articolo 198](#) del D.Lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare. In tali ambiti la Commissione effettua la **diagnosi dell'infermità o della lesione**, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista. A sua volta l'interessato può essere assistito durante la visita da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, oltre ai compiti sopra richiamati, effettuano una serie di ulteriori accertamenti medico-legali indicati dall'articolo 192 del Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare stabilisce la **composizione delle Commissioni** mediche interforze, di prima e di seconda istanza. Tale disposizione stabilisce il principio generale in forza del quale le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i dipartimenti militari di medicina legale e sono composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio. È composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

La medesima disposizione prevede, inoltre, **diverse composizioni** in relazione all'esercizio di talune specifiche funzioni da parte della Commissione. In particolare, la Commissione, nei casi in cui è chiamata a **pronunciarsi su infermità o lesioni di militari** appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, e un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza. Quando, invece, è chiamata a pronunciarsi in merito al **riconoscimento di provvidenze** in favore di familiari di militari vittime del servizio o ai soggetti esposti a specifici fattori di è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorché il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che la composizione delle Commissioni mediche interforze, nell'esercizio delle funzioni relative ai **procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio**, è integrata con un sanitario scelto tra quelli designati **dall'Unione nazionale mutilati per servizio**. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame sottolinea l'opportunità dell'intervento legislativo in esame in considerazione del fatto che l'attuale normativa concernente **le competenze degli organismi che intervengono** nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, **nel riconoscere poteri di rappresentanza** in capo a diverse Associazioni (quali, in particolare, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale sordi e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), non ricomprende, tra queste, l'Unione nazionale mutilati per servizio. La medesima relazione illustrativa sottolinea, in particolare, che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è presente per legge nei vari consigli di amministrazione dell'INAIL a livello nazionale, regionale e provinciale.

L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un Ente Morale facente parte delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383 del 2000. **L'Unione tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato** e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, **hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio** e per causa di servizio militare e civile.

L'Unione è presente su tutto il territorio con consigli regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo

Sono soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato, le Guardie di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, le Guardie Forestali, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione; fanno parte dell'Unione anche i superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).

In particolare, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto l'Unione è apolitica e persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale e gli scopi indicati nel proprio Regolamento. In particolare, l'Unione si propone i seguenti scopi:

- a) esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria;
- b) onorare la memoria dei caduti per causa di servizio e dei soci defunti;
- c) mantenere vivo tra i soci il sentimento di fratellanza e della solidarietà;
- d) praticare l'elevazione spirituale dei soci che si considerano come membri di una sola grande famiglia; esaltare in essi l'orgoglio delle minorazioni subite nell'adempimento di un dovere nazionale e sociale e contribuire a renderli ancora forze operanti per il bene della Patria;
- e) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi Per servizio e dei familiari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituzioni che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per servizio;
- f) praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale;
- g) esercitare e svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio che le leggi dello Stato e delle regioni demandano all'UNMS;
- h) attuare la collaborazione ed i collegamenti con le Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- i) l'Unione non persegue finalità di lucro e i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- j) l'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali per i mutilati e invalidi per servizio, secondo direttive espresse dal Consiglio Nazionale;
- k) l'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- l) il criterio della elettività è alla base degli organi statutari.

Per un approfondimento si rinvia al seguente link <https://www.unms.it/la-nostra-unione/>.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che all'Unione nazionale mutilati per servizio sia riconosciuto **il diritto di accesso e di rilascio degli elenchi** degli invalidi per servizio sottoposti a visita medica presso le Commissioni mediche ospedaliere e a successiva valutazione presso il Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché presso le amministrazioni competenti alla gestione del trattamento pensionistico previsto dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Al riguardo si ricorda che il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al D.P.R. n. 461 del 2001 è un organo consultivo che emana pareri sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte o lesioni subite da dipendenti pubblici, civili o militari, e sulla interdipendenza tra infermità. Il Comitato opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I pareri emessi dal Comitato sono obbligatori e sostanzialmente vincolanti per le Amministrazioni richiedenti le quali, qualora ritengano di non conformarsi alla pronuncia del Comitato, hanno l'obbligo di richiedere, entro venti giorni dalla data di ricezione, per motivate ragioni, un ulteriore parere, al quale le stesse amministrazioni poi si dovranno in ogni caso attenere (per approfondimenti http://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/Comitato_di_verifica_per_le_caus_di_servizio/index.html)

Relazioni allegare o richieste

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata la sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge appare necessario in quanto la proposta di legge in esame interviene su una materia, quella relativa alla composizione delle Commissioni mediche interforze, attualmente disciplinata da una fonte legislativa di rango primario (Commissioni mediche interforze, di prima e di [articolo 193](#) del D.Lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in esame intervenendo sulla materia delle Commissioni mediche interforze, nell'ambito dell'ordinamento militare, che presiedono all'accertamento della idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio si riferisce alle disposizioni di cui alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. d) ed o).

Formulazione del testo

Da un punto di vista formale andrebbe valutata l'opportunità di costruire la disposizione di cui al comma 1 della proposta di legge come novella all'articolo 193 del D.Lgs. n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare. Tale norma attualmente stabilisce la composizione delle Commissioni mediche ospedaliere interforze in relazione all'esercizio delle diverse attribuzioni assegnate a tale organismo-